

COMUNE DI SALVIROLA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N° 7

Adunanza del 06-03-2015

Codice Ente:10790 7 Salvirola

Codice Materia:

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO.

L'anno duemilaquindici, addì sei del mese di marzo alle ore 12:15 nella sala delle adunanze di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

	Presenti - Assenti	
1) NICOLA MARANI	SINDACO	
2) MONICA VALDAMERI	VICE SINDACO	
3) ROBERTO PINI	ASSESSORE	
TOTALE	Presenti 3	Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale **DR.SSA ANGELINA MARANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **NICOLA MARANI**, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 – “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile” - convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, n. 162;

VISTI in particolare:

- l'art. 6 - Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - che dispone:
 - *“1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1^o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.*
 - *...omissis... L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.*
 - *4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.*
 - *5. Omissis...”;*
- l'art. 12 - Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile - del sopra citato decreto , che dispone:
 - *“1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1^o dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.*
 - *2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.*
 - *3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili*

del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

-omissis....
- **6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».**

RILEVATO, quindi, che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, è prevista la riscossione di un diritto fisso in base a quanto previsto dall'art.12 del D.L. n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162;

CONSIDERATO opportuno e necessario procedere alla determinazione di tale diritto fisso da esigere alla conclusione di ogni accordo previsto dall'art. 12 del D.L. sopra citato;

DATO ATTO che tale diritto non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 che ad oggi è fissato in Euro 16,00;

VISTA la Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi Interessati, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, in allegato al presente atto; Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto nei modi e termini di legge;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di determinare, per le premesse motivazioni e finalità, l'importo del diritto fisso da esigere all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del Comune di Salvirola, nella misura di Euro 16,00=.
2. Di prevedere la riscossione di tale diritto mediante
 - rimessa diretta presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune;

- bonifico bancario effettuato al seguente identificativo IBAN: IT 72U0503456470000000145360 intestato alla Tesoreria del Comune di Salvirola con consegna di ricevuta di eseguito bonifico bancario effettuato per il pagamento dei diritti;
- in contanti presso la tesoreria del Comune di Salvirola, Banco Popolare di Crema, Agenzia di Salvirola, con consegna della ricevuta di avvenuto pagamento al personale addetto.

Successivamente con votazione unanime e favorevole espressa dagli aventi diritto nei modi e termini di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to NICOLA MARANI

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA ANGELINA MARANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il Funzionario incaricato
F.to ANGELA STROPPA

Salvirola, 09-03-2015

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario incaricato
F.to Stroppa Angela

Salvirola, lì 09-03-2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.Lgs.267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO
